

LA CULTURA NELLA COSTITUZIONE

Il fatto che l'Italia sia una Repubblica democratica fondata sul lavoro rende imprescindibile il suo strettissimo legame con la cultura, che della Repubblica costituisce uno dei più grandi capisaldi, in grado di contribuire a connotarne la fisionomia. A tale riguardo, l'art. 9¹ della Costituzione afferma: *“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. “*

Nell' Italia che dall'Assemblea Costituente ha portato alla Costituzione repubblicana non è stato imposto un particolare modello culturale, che si dovesse imporre sul popolo che costituisce la Repubblica. Al contrario, pur partendo da condizioni ideologiche e da vissuti talora diametralmente opposti tra loro, i costituenti hanno saputo dare origine a una Costituzione che avesse come ideologia valida per tutti la tutela e la valorizzazione della persona nella pluralità di fattori che di essa sono costitutivi.¹

E ciò è comprensibile dai molti risvolti pratici che tale considerazione della cultura pone in essere. Anche per suo mezzo, ognuno ha la possibilità di partecipare alla vita della comunità della quale come cittadino diviene soggetto attivo, esercitando quei diritti politici che un tempo erano riservati soltanto a pochissime persone ², e contribuendo alla formazione della società di cui ogni persona è parte, assieme a coloro che la compongono.

Il fatto che la Costituzione non dia una definizione di cultura e, di conseguenza, non comporti un modello culturale che si imponga al popolo ha una sua genesi che trae il suo fondamento nella storia italiana. Infatti, ognuno dei costituenti aveva, sotto un profilo personale, una propria formazione culturale alla quale era legato e della quale rappresentava l'espressione; sotto il profilo nazionale, l' Italia dell'Assemblea Costituente e, a maggior ragione, quella attuale, è il frutto di una plurimillenaria storia che ha visto il caratterizzarsi sin dai tempi più remoti di una pluralità di genti (le civiltà dell'Italia preromana) che sono diventate un popolo.

Dei rapporti tra il mondo italico e quello straniero iniziò ben presto a interessarsi anche il diritto con l'ideazione della figura del praetor peregrinus³ nel 222 a.C., il quale era competente a decidere le controversie tra cittadini romani e stranieri.

Il popolo che si è costituito aveva allora e ha tuttora tra i suoi tratti caratteristici una propria cultura.

Tale cultura tuttavia non è mai stata introversa ma, al contrario, si è spesso trovata ad incontrarne altre diverse da se stessa, nei confronti delle quali essa ha espresso la propria influenza e che, a loro volta, hanno influenzato la cultura italiana. Basti pensare, al riguardo, al gotico internazionale che si trova, ad esempio, a Milano, ovvero ai soggetti dei dipinti di Tintoretto o, più di recente, alle interrelazioni che si rinvengono nell'arte contemporanea.

1 L. ELIA, *La Commissione dei 75, il dibattito costituzionale e l'elaborazione dello schema di Costituzione*, in AA. VV., *Il Parlamento italiano. Storia parlamentare e politica dell'Italia. 1861-1988. Vol. XIV, 1946-1947. Repubblica e Costituzione*, Roma 1989, p.125 e ss.

2 C. MORTATI, *Commento all'art. 1 della Costituzione*, in AA. VV., *Commentario della Costituzione*, Bologna 1978, p. 28-29.

3 V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli 1937, p. 144-145.

D'altronde, il fatto che la Costituzione affermi che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale⁴, che l'Italia promuove le organizzazioni internazionali rivolte ad assicurare la pace e la giustizia tra le Nazioni⁵, e che la potestà legislativa è esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali⁶, è anche il frutto del fatto che per far ciò la cultura italiana ha incontrato sino ad allora (quando è stata approvata la Costituzione) e tuttora culture che sono altro da sé; dal cui incontro sono nati sistemi giuridici meta-statali, tuttora esistenti.

Da ciò si evince che la cultura ha una particolare funzione sociale, dal momento che per la sua materiale manifestazione implica la partecipazione.

In tale obiettivo di partecipazione, un grande ruolo è stato assegnato – come si evince dall'art. 5 della Costituzione – alle autonomie locali. Il quale è stato negli ultimi anni potenziato e implementato alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione, avvenuta con L. costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. E' infatti rispondente alla più ampia declinazione sociale del principio di sussidiarietà, che gli enti locali e, in primis, il Comune svolga un ruolo di significativa importanza nella promozione dello sviluppo della cultura, a partire dalla capacità che questi enti hanno di capire le forme più adeguate di promozione dell'attività culturale (si pensi, ad esempio, alla promozione di poeti e pittori che gli enti locali compiono, svolgendo spesso un'attività di salvaguardia di un patrimonio collettivo storico e sociale che costituisce il proprium delle loro funzioni in questo settore).

Nell'ottica della sua materiale concretizzazione, il fare cultura implica anche che per suo mezzo si attuano importanti diritti previsti dalla Costituzione, quali il *diritto di riunione*⁷ e il *diritto di associazione*⁸.

Anche in questo modo la promozione della cultura è un importante elemento, costitutivo di pari dignità sociale e di eguaglianza, che permette di superare gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana e alla sua effettiva partecipazione alla vita del popolo di cui essa è parte.

La cultura è dunque democrazia.

La cultura è quindi veicolo di emancipazione.

Il primo e più rilevante luogo per l'apprendimento e la trasmissione della cultura è la famiglia.

Nel compiere ciò si comprende il ruolo di *società naturale* di cui all'art. 29 della Costituzione; il quale si trova, in un ambito extrafamiliare, particolarmente evidente nella scuola.

La promozione della cultura da parte dello Stato va letta in relazione alla libertà di insegnamento di cui agli articoli 33–34 della Costituzione: le istituzioni pubbliche debbono fornire soltanto le condizioni, i presupposti per il libero sviluppo della cultura.⁹

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 9 della Costituzione, secondo la quale la Repubblica

4 Art. 10 della Costituzione.

5 Art. 11 della Costituzione.

6 Art. 117 della Costituzione.

7 Art. 17 della Costituzione.

8 Art. 18 della Costituzione.

9 F. MERUSI, *Commento all'art. 9 della Costituzione*, in *Commentario alla Costituzione*, Bologna 1975, p. 435.

promuove la cultura, implica che la cultura e la ricerca possono essere svolte direttamente dai soggetti pubblici, oppure indirettamente, per mezzo di incentivi a soggetti privati.¹⁰

L'art. 33¹ della Costituzione afferma che *“l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento”*, il che comporta la libertà di manifestazione della cultura nei tre ambiti previsti e tutelati da questo articolo della Carta costituzionale: arte, scienza e insegnamento.

L'affermazione di quanto scritto nell'art. 33 è garanzia di rimozione dei limiti alla conoscenza e al suo insegnamento all'interno dello Stato di diritto; il quale diviene tale anche attraverso il riconoscimento delle varie istituzioni scolastiche sino all' università che da molti secoli, avendo raccolto l'eredità della cultura dei tempi passati, fanno cultura e la trasmettono alle giovani generazioni.

Nel suo valore dinamico, la cultura diviene così non solo strumento di conoscenza, ma anche di partecipazione per la persona nel consorzio sociale di cui essa è parte.

La scuola riveste una funzione fondamentale nella formazione della persona e, segnatamente, di un popolo. E' per questo motivo che, a norma dell'art. 34 della Costituzione, *la scuola è aperta a tutti*. Costituendo il punto di passaggio tra la famiglia e il lavoro, è di primaria importanza che la cultura che essa impartisce sia prodromica all'esercizio dell'attività del lavoro, e dia un metodo per il suo svolgimento.

La strutturale importanza della scuola si evince dal secondo comma dell' art. 34, a norma del quale *l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita*. Ciò perchè, per quanto poi debba essere corroborata da un ulteriore corso di scuola scelto dalla persona e svolto, ex art. 147 c.c., secondo le capacità del giovane, senza una educazione scolastica di base garantita e sicura per tutti non è possibile vivere da cittadini in una società dinamica come quella presente.

Dal contenuto degli articoli 1¹ e 34 della Costituzione si evince pertanto che lo Stato prefigurato dai costituenti non è - e non deve essere - formato e fondato su “appoggi” diversi dalla capacità e dal merito, di cui la persona possa disporre per la costruzione della propria carriera. Esso invece si basa sulle proprie capacità che essa è in grado di esprimere. In caso contrario, il diritto del lavoro scadrebbe a un suo evento patologico, la raccomandazione. In verità, il lavoro è dignità e realizzazione della persona sia come individuo sia come sostegno della società di cui essa fa parte, soprattutto nelle attuali contingenze storiche.

Di particolare importanza è il fatto che l'art. 34 della Costituzione faccia riferimento ai *capaci e meritevoli* per l'ottenimento di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso, per la prosecuzione degli studi. Non è sufficiente che lo studente sia *capace*, abbia cioè le capacità intellettuali; è tuttavia necessario che egli sia *meritevole*, cioè con impegno assiduo e volontà di studio.¹¹

Soprattutto in un Paese con una grande tradizione culturale e un elevatissimo numero di opere d'arte come l'Italia, la cultura è anche veicolo di progresso economico. Infatti, nell'ampio ambito

10 F. MERUSI, *Commento all'art. 9 della Costituzione*, cit. p. 439-440.

11 T. MARTINES, *Diritto costituzionale*, Milano 2010, p. 622-624.

della cultura lavorano – sia nel settore privato che in quello pubblico, come previsto dal combinato disposto degli articoli 9 e 41 della Costituzione – molte tipologie professionali che, se da un lato fanno e trasmettono la cultura nella pluralità di fattori che le sono costitutivi, dall'altro creano economia. La quale, osservata sotto una lente macroeconomica contribuisce a formare il prodotto interno lordo di una Nazione; viceversa, sotto un profilo microeconomico, è la retribuzione.

La cultura ha dunque una valenza dinamica come educazione, poichè attraverso il conseguimento di strumenti cognitivi acquisiti nella partecipazione attiva all'interno delle realtà che le sono strutturali (famiglia, scuola, lavoro, mondo associativo) la persona evolve; essa ha anche una valenza poliedrica, dal momento che non si esplica esclusivamente attraverso il disposto dell'art. 9 della Costituzione, ma attraversa tutta la Carta costituzionale, permeandola nei suoi gangli strutturali.

Matteo Boscolo Anzoletti